



**COMUNE DI SAN VINCENZO LA
COSTA**
- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 13

Data: 21.08.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI ANNO 2013 "TARES".**

L'anno duemilatredici, il giorno Ventuno del mese di Agosto, alle ore 11,50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	FILIPPO ARISTIDE E. - Sindaco	X	
2	PETRASSO ANTONIO	X	
3	MARCHESE EMILIA	X	
4	DI BIASE STEFANIA	X	
5	MIRANDOLA ALESSANDRA	X	

N	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
6	BOSCAGLIA MARIO	X	
7	SCARPELLINI RANIERI		X
	TOTALE		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 6	Assenti n. 1
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Di Biase Stefania;

Partecipa alla riunione il Segretario generale dott.ssa Caterina Belcastro

IL SINDACO

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. - **TARES** -.

- **comma 19**. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35**. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla

TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che il tributo "TARES" è gestito direttamente dall'Ente;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", **approvato con deliberazione di consiglio comunale n 12 del 21/8/2013**

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come sopra indicato ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art.10, comma 4-quater, lettera b, della legge 6 giugno 2013, n. 64 (conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35) il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (*articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:*

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come indicato in premessa ed individuato con deliberazione di Giunta comunale n 44 del 21/05/2013,
- 3) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.TO Dott. Aristide Filippo

Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Oggetto : **APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ANNO 2013 "TARES".**

- PARERE per la regolarità tecnica

“Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per come riportato in delibera”

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Dr. Giancarlo Lo Bianco

Il Responsabile del Servizio
F.TO Rag. Giovanni Aceto

- PARERE in ordine alla regolarità contabile

“Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile per come riportato in delibera”

Il Responsabile del Procedimento
F.TO (Dr. Giancarlo Lo Bianco)

Il Responsabile del Servizio
F.TO (Rag. Giovanni Aceto)

**APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI ANNO 2013 "TARES".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta per come sopra e di cui all'oggetto;

Visto il verbale della discussione riportato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2013;

Visti i pareri sopra espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n. 267/2000

Visto il D.lgs 267/00 ;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Eseguita la votazione

Presenti 6 – A favore 5– contrari 0 - Astenuti 1 (Consigliere Boscaglia);

D E L I B E R A

Di approvare come approva la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende richiamata e confermata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione;

Presenti 6 a favore 6.

Il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c-4 del D.lgs 267/00.

Il Presidente del Consiglio
F.TO Dott.ssa Stefania Di Biase

Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Caterina Belcastro

<p style="text-align: center;">Comune di San Vincenzo La Costa (Provincia di Cosenza)</p> <p>Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 30/08/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.</p> <p>N. Reg. Albo prot. n. 350</p> <p>San Vincenzo La Costa, addì 30/08/2013</p> <p>Il collab. Proced. Il Responsabile Settore Pubblicazione Amministrativo</p> <p>_____ F.TO PIETRO RICCHIO</p>	<p style="text-align: center;">Comune di San Vincenzo La Costa (Provincia di Cosenza)</p> <p>Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00 - Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00 <p>San Vincenzo La Costa li 30/08/2013</p> <p>Il Collab. Proced. Il Responsabile Settore Pubblicazioni Amministrativo</p> <p>_____ F.TO PIETRO RICCHIO</p>
<p style="text-align: center;">Comune di San Vincenzo La Costa (Provincia di Cosenza)</p> <p>Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio (n. 350) dal 30/08/2013 al 30/09/2013.</p> <p>San Vincenzo La Costa, addì 30/08/2013</p> <p>Il collab. Proced. Il Responsabile Settore Pubblicazione Amministrativo</p> <p>_____ F.TO PIETRO RICCHIO</p>	